

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Detrazione
03	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Flat tax incrementale
04	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
06	PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti
	IMMOBILI
08	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE INDIRECTE

IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Contratto di soccida - Rivendita della quota di accrescimento - Trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.6.2024 n. 134)

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.6.2024 n. [134](#) è stato esaminato, sotto il profilo IVA e delle imposte dirette, il caso di due società che hanno sottoscritto un contratto di soccida semplice per l'allevamento di vitelli da ingrasso. Al termine di ogni ciclo, il soccidante acquista dal soccidario la quota di accrescimento che spetta a quest'ultimo per rivenderla direttamente al macello.

Contratto di soccida

In base al contratto di soccida, *“il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano”* ([art. 2170](#) c.c.).

Con riguardo a tale contratto, la disciplina del codice civile prevede, fra l'altro, che:

- nella soccida semplice, il soccidante conferisce il bestiame e la stima iniziale di quest'ultimo non comporta il trasferimento della proprietà al soccidario ([art. 2171](#) c.c.);
- il soccidario deve prestare il lavoro che occorre per la custodia e l'allevamento del bestiame, secondo le direttive del soccidante ([art. 2174](#) c.c.);
- al termine del contratto, le parti procedono a una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva un complesso di capi corrispondente all'apporto iniziale, mentre l'accrescimento si divide tra i contraenti in base ai criteri previsti ([art. 2181](#) c.c.).

Disciplina applicabile ai fini IVA

Sotto il profilo IVA, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la soccida è un contratto agrario associativo per l'esercizio dell'attività di allevamento. Pertanto, soccidante e soccidario sono entrambi imprenditori agricoli (cfr., ad es., Cass. 17.1.2022 n. [1146](#)). A parere di parte della dottrina, quindi, sembrerebbe da considerare superata la posizione della precedente prassi amministrativa secondo cui i soccidanti non possono applicare il regime speciale per gli agricoltori ([art. 34](#) del DPR 633/72), qualora non svolgano anche attività di allevamento per conto proprio (cfr. Caputo A. “Regime speciale Iva per il soccidante senza allevamento in proprio”, *Il Sole - 24 Ore*, 19.6.2024, p. 42).

Nella risposta a interpello in esame è stato ribadito che:

- la fase costitutiva e quella estintiva della soccida semplice non rappresentano fattispecie a carattere traslativo, dunque, si tratta di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA, come anche la divisione dell'accrescimento (es. C.M. 9.2.95 n. [48/D](#));
- il conferimento e la divisione del bestiame non precludono la detrazione forfetizzata ex [art. 34](#) del DPR [633/72](#) per le successive cessioni.

Per quanto concerne i frutti dell'allevamento (es. R.M. 28.5.80 n. [381861](#)):

- se il soccidante e il soccidario li vendono direttamente, previa ripartizione dell'accrescimento, entrambe le operazioni costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA;
- se è il soccidante a vendere l'intero accrescimento, impegnandosi a corrispondere al soccidario la sua quota anche in via anticipata (c.d. “soccida monetizzata”), quest'ultima non è soggetta ad IVA, avendo natura di utile.

Nel secondo caso, dunque, il soccidario che non effettua altre operazioni rilevanti ai fini dell'imposta non può detrarre quella assolta sugli acquisti. In merito alla corretta qualificazione del rapporto giuridico, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la volontà di costituire una soccida semplice (ossia non monetizzata) deve trovare riscontro nel relativo contratto, nelle scritture

contabili e, soprattutto, nel comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione di quest'ultimo. A tale scopo, assumono particolare importanza la valutazione e la divisione dell'accrescimento che devono materialmente verificarsi. La vendita della quota di accrescimento da parte del soccidario a favore del soccidante e/o di un terzo, anche se fatturata, non può da sola suffragare l'esistenza di una soccida semplice, qualora la stima e la divisione dell'accrescimento non siano mai avvenute nella realtà e non risultino dalle relative scritture contabili (es. verbale di inizio e fine ciclo, nonché regolare tenuta del registro di carico e scarico).

Disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette

Per quanto concerne il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, il documento di prassi precisa che il soccidante, che acquista la "quota di accrescimento" dal soccidario e successivamente si limita a rivenderla, pone in essere una mera attività di commercializzazione del prodotto agricolo.

Poiché non viene esercitata congiuntamente ad alcun processo di manipolazione o trasformazione, la mera rivendita non può configurarsi come attività agricola connessa ex [art. 2135](#) co. 3 c.c., mancando qualsiasi legame con l'attività agricola principale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15.11.2004 n. [44](#), § 1.2).

Pertanto, dalla rivendita della predetta "quota di accrescimento" il soccidante:

- non ottiene redditi agrari determinati catastalmente ex [art. 32](#) del TUIR;
- consegue invece redditi d'impresa da determinare analiticamente ex [art. 56](#) del TUIR.

art. 19 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 34 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 56 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.6.2024 n. 134

Il Quotidiano del Commercialista del 19.6.2024 - "Non basta la fattura per escludere la soccida monetizzata" - Gazzera - Magro

Il Sole - 24 Ore del 19.6.2024, p. 42 - "Regime speciale Iva per il soccidante senza allevamento in proprio" - Caputo

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Agricoltura" - Cosentino C.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Reddito agrario" - Magro L., Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Agricoltura" - Zeni A.

Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2023 - "Ancora in primo piano il tema dell'IVA nei contratti di soccida" - Tealdi

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Flat tax incrementale - Termini di versamento \(FAQ Agenzia delle Entrate 14.6.2024\)](#)

Con la FAQ [14.6.2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il versamento della *flat tax* incrementale di cui alla L. [197/2022](#), valgono le modalità e i termini dettati con riguardo alle imposte dirette.

Tale chiarimento si è reso necessario stante l'assenza nel testo della L. [197/2022](#) di un'indicazione espressa in ordine al versamento dell'imposta sostitutiva (indicazione che, invece, viene formulata relativamente ad altre imposte sostitutive come, ad esempio, quella del regime forfetario dall'[art. 1](#) co. 64 della L. 190/2014).

Versamento delle imposte sostitutive in generale

In ordine al versamento delle imposte sostitutive in generale, l'Agenzia delle Entrate (circ. 12.6.2002 n. [50](#), § 19.3) aveva ritenuto che le stesse potessero essere versate entro i successivi 30 giorni dalla scadenza ordinaria definita dall'[art. 17](#) co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 con la maggiorazione dello 0,4% "qualora le singole leggi istitutive ai fini del versamento facciano rinvio alle modalità ed ai termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione".

In assenza di tale rinvio, tale documento di prassi aveva anche escluso la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'[art. 20](#) del DLgs. 9.7.97 n. 241, "poiché la norma limita l'applicazione di tale istituto alle sole «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte» scaturenti dalle dichiarazioni. Tali imposte possono essere dilazionate, invece, qualora sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità dalle stesse stabilite".

Versamento della flat tax incrementale

Prendendo atto che la legge istitutiva della *flat tax* incrementale non opera alcun rinvio alle modalità e ai termini di versamento dettati per le imposte dirette, l'Agenzia delle Entrate, con la FAQ in commento, precisa che detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della *flat tax* incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

Pertanto, la "tassa piatta" può essere versata:

- entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica), senza maggiorazione;
- oppure entro il trentesimo giorno successivo (31.7.2024), applicando la maggiorazione dello 0,40%. È altresì possibile avvalersi della rateazione, nei termini previsti dall'[art. 20](#) del DLgs. 241/97.

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

Viene altresì chiarito che anche la *flat tax* incrementale può beneficiare della previsione dell'[art. 37](#) del DLgs. 12.2.2024 n. 13, relativa alla proroga al 31.7.2024, senza maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ivi inclusi coloro che presentano per il 2023 cause di esclusione dagli indici;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'[art. 37](#) del DLgs. 13/2024 non contempla la possibilità di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni ai sensi dell'[art. 17](#) co. 2 del DPR 435/2001 applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tuttavia, tale misura è stata introdotta nel decreto correttivo della Riforma fiscale (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20.6.2024).

art. 1 co. 55 L. 29.12.2022 n. 197

FAQ Agenzia Entrate 14.6.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2024 - "Termini ordinari di versamento per la flat tax incrementale" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 15.6.2024, p. 28 - "Flat tax incrementale, versamento entro luglio"

Tamburro Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regimi contabili e fiscali - Flat tax incrementale" - Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2024 - "Versamento con proroga per la flat tax incrementale" Rivetti

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Metodologia di calcolo - Prime analisi (DM 14.6.2024)

Il DM [14.6.2024](#) ha approvato la metodologia di calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale; con l'aggiornamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del software "Il tuo ISA 2024 CPB", è ora possibile calcolare ed eventualmente accettare i redditi proposti ai fini dell'applicazione del nuovo istituto.

Calcolo della proposta

Dall'analisi della metodologia e dalle prime simulazioni effettuate emerge, in linea generale, che l'adesione al concordato preventivo biennale non sarà a costo zero, nemmeno per i contribuenti

più affidabili; il reddito proposto a tal fine, infatti, viene costruito partendo dalle risultanze degli ISA e applicando diverse e successive rivalutazioni, che spaziano dall'adeguamento per massimizzare il profilo di affidabilità (punteggio ISA pari a 10) all'utilizzo di ulteriori meccanismi di rivalutazione, legati alle caratteristiche del settore in cui il contribuente opera, alla sua storia reddituale degli ultimi tre anni e alle proiezioni macro economiche legate alla crescita stimata del PIL per il 2024 (0,6%) e per il 2025 (1%).

La metodologia fissa inoltre i livelli di redditività minimi settoriali, sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dai medesimi soggetti ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata; il reddito ai fini del concordato non potrà essere inferiore a tale valore, variabile a seconda dell'ISA applicabile nel caso di specie.

Rilevanza dei risultati ISA

La componente che più risulta influenzare le proposte di concordato rimane in ogni caso quella legata all'applicazione degli ISA 2024 che si basa, tra l'altro, sull'andamento storico dell'attività dei singoli operatori.

La base di calcolo su cui verranno applicati i vari coefficienti di rivalutazione viene infatti individuata utilizzando i singoli indicatori ISA, massimizzati fino a ottenere il massimo punteggio di affidabilità fiscale.

Piena affidabilità fiscale raggiunta in due anni

La forbice tra reddito dichiarato per il 2023 e proposta di reddito concordato 2024-2025 si allarga al diminuire dell'affidabilità fiscale del contribuente calcolata in base agli ISA; gli scostamenti possono arrivare a essere anche molto rilevanti e, in ogni caso, sono strettamente legati alla situazione particolare di ogni contribuente relativa al periodo 2023 e a quelli precedenti.

Proprio per rendere più attrattiva l'adesione al concordato da parte dei contribuenti che non raggiungono la massima affidabilità fiscale, l'[art. 7](#) del DM 14.6.2024 prevede un meccanismo di graduale raggiungimento della piena affidabilità fiscale.

Per il periodo di imposta 2024, infatti, il maggior reddito individuato applicando la metodologia approvata con il medesimo DM sarà fiscalmente rilevante solo nella misura del 50%; il maggior reddito sarà quindi dimezzato per il 2024, per poi essere considerato in misura piena nel periodo successivo.

art. 9 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

DM 14.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2024 - "Affidabilità fiscale al centro per il concordato preventivo biennale" - Girinelli - Rivetti

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d'imposta 4.0 - Novità del DL 39/2024 - Invio tramite portale GSE e sospensione delle ricevute di versamento dei modelli F24 \(FAQ GSE 17.6.2024 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.6.2024\)](#)

Con riferimento alle comunicazioni necessarie per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 e R&S, sono stati forniti alcuni chiarimenti con:

- le [FAQ](#) GSE aggiornate al 17.6.2024, relative alla compilazione e all'invio dei moduli;
- le [FAQ](#) Agenzia delle Entrate 19.6.2024, in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

Normativa di riferimento

In estrema sintesi, l'[art. 6](#) del DL 29.3.2024 n. 39 prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare al

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Con il [DM 24.4.2024](#) sono stati approvati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* si avvale del GSE.

Modalità di invio delle comunicazioni

Dalle ore 10:00 del 18.5.2024 i moduli di comunicazione devono essere inviati esclusivamente tramite il portale dedicato "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari", accessibile dalla *home page* dell'Area Clienti del sito GSE.

L'operatore per il quale viene effettuato l'invio dei moduli deve essere preventivamente registrato in Area Clienti. In caso di nuova registrazione è necessario attendere l'aggiornamento del sistema e accedere al portale dedicato dopo qualche minuto.

In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di operatore idonea, è possibile indicare "Operatore credito d'imposta - Transizione 4.0".

Al termine della procedura tramite portale, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto "Scarica ricevuta SIAD".

Moduli già inviati via PEC - Validità

Il GSE ha precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17.5.2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.

Per avere conferma dell'avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la "ricevuta di avvenuta consegna".

Verifiche da parte del GSE

Con riferimento ai dati acquisiti in relazione agli investimenti 4.0, viene chiarito che il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all'invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti, che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.

Sospensione delle ricevute di versamento dei modelli F24

L'Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all'utilizzo dei crediti d'imposta a seguito dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni richieste.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17.6.2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17.6.2024 stesso.

In tale periodo, l'Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

art. 6 DL 29.3.2024 n. 39

DM 24.4.2024 Ministero delle Imprese e del *made in Italy* FAQ Agenzia Entrate 19.6.2024

Guida GSE 17.5.2024

FAQ GSE 17.6.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2024 - "**La comunicazione per il bonus investimenti 4.0 inviata via PEC non va ripresentata**" - Alberti

Italia Oggi del 20.6.2024, p. 24 - "**Al GSE i controlli tecnici sui bonus 5.0**" - Leone

Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2024 - "**Comunicazioni per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0 solo tramite il portale GSE**" - Alberti

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2024 (circ. INPS 14.6.2024 n. 72)

La circ. INPS 14.6.2024 n. [72](#) riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2024. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR);
- lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata (sezione III del quadro RR).

Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomutate dal reddito dell'anno ([art. 3-bis](#) co. 1 del DL 384/92).

Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM. Fermi i chiarimenti della circ. INPS [84/2021](#), i soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano anche la parte del reddito d'impresa

della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

I soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 114 della L. 208/2015, considerano anche il reddito dichiarato in col. 3 dei rigli RC1-RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di indicazione del codice "3" - "Soci cooperative artigiani" nella colonna 4.

Base imponibile per la Gestione separata - Iscritti diversi dai lavoratori sportivi

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS (diversi dai lavoratori sportivi), la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF nei quadri seguenti:

- RE, rigli RE23 o RE25, se presenti perdite al rigo RE24;
- RH, rigo RH15 se il reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei rigli RH1-RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Sono interessati i soggetti individuati nei rigli RH1-RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti, 3 se trattasi di società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS, 6 nel caso in cui la società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione INPS, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;
- LM, se è barrata la casella "autonomo", rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse), in caso di utilizzo del regime di vantaggio;
- LM, se è barrata la casella "autonomo", somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione, in caso di utilizzo del regime forfetario;
- RL, rigo RL26, colonna 3, se nella colonna 2 è indicato il codice "2", per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Base imponibile per la Gestione separata - Prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono prestazioni di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo come definite ai sensi dell'[art. 25](#) e ss. del DLgs. 36/2021, la base imponibile contributiva è rappresentata dai compensi (e non dal reddito) percepiti dall'1.7.2023, per la parte di essi che eccede la quota esente di 5.000,00 euro ([art. 35](#) co. 8-bis del DLgs. 36/2021).

Fino al 31.12.2027, inoltre, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo ([art. 35](#) co. 8-ter del DLgs. 36/2021). Tale riduzione opera con riguardo alla base imponibile IVS, mentre la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche dev'essere calcolata sulla totalità dei compensi, al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo e di prestazioni di diversa natura, è necessario determinare due differenti basi imponibili; il reddito da attività diverse dal lavoro sportivo deve essere indicato nella sezione II e i compensi come lavoratore sportivo devono essere indicati nella sezione III, prendendo come riferimento gli importi indicati nei rigli:

- RE2, campo 2;
- LM2 (se barrata la casella "autonomo");
- LM22 (o seguenti se il codice ATECO è dichiarato su altro rigo), campo 3 (se barrata la casella "autonomo").

Termini di versamento

Relativamente ai versamenti dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi ([art. 3-bis](#) co. 3-bis del DL 384/92 e [art. 18](#) co. 4 del DLgs. 241/97). Quindi, per il corrente anno, il versamento è effettuato entro:

- l'1.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Resta ferma la possibilità di usufruire della proroga dei versamenti al 31.7.2024, senza maggiorazione, disposta dall'[art. 37](#) del DLgs. 13/2024 in favore dei soggetti ISA.

Il decreto correttivo della Riforma fiscale (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20.6.2024), prevede la possibilità di effettuare i versamenti entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%

art. 10 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Circolare INPS 14.6.2024 n. 72

Il Quotidiano del Commercialista del 15.6.2024 - "Lavoro sportivo nella sezione III del quadro RR" -

Rivetti Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Rivetti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Gestione separata INPS" - Rivetti P.

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Agevolazioni prima casa under 36 - Estensione al 2024 - Novità del DL 215/2023 convertito (c.d. DL Milleproroghe) - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2024 n. 14)

La circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2024 n. [14](#) fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni connesse alla proroga dell'agevolazione prima casa *under 36*, disposta dalla L. [18/2024](#) in sede di conversione del DL [215/2023](#) (c.d. DL Milleproroghe).

Agevolazioni prima casa under 36

Si ricorda che l'[art. 64](#) co. da 6 a 11 del DL 73/2021 aveva introdotto le seguenti agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, a vantaggio dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

- esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e,

per gli atti imponibili a IVA, un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;

- esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Il beneficio realizzava un potenziamento delle normali agevolazioni sull'acquisto della prima casa che, ordinariamente, consentono di applicare l'imposta di registro del 2% col minimo di 1.000,00 euro e le imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di 50,00 euro l'una, ovvero di applicare l'aliquota IVA del 4% (in tal caso, le ipocatastali sono dovute in misura fissa di 200,00 euro l'una).

Ai sensi del co. 9 dell'[art. 64](#) del DL 73/2021, l'agevolazione prima casa *under 36* era temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL [73/2021](#)) e il 31.12.2023.

Estensione dei benefici sino al 2024 - Condizioni

La L. [213/2023](#) (legge di bilancio 2024) non ha previsto ulteriori proroghe, però, per effetto dell'[art. 3](#) co. 12- *terdecies* del DL 215/2023 convertito, i vantaggi sopra descritti sono stati estesi ai contratti definitivi stipulati entro il 31.12.2024, a condizione che il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

A tal riguardo, la circ. [14/2024](#) chiarisce che la moratoria opera solo se il preliminare è stato (anche) registrato entro il 31.12.2023: a nulla rileverebbe, ad esempio, un preliminare sottoscritto il 10.12.2023 (anche se stipulato per atto pubblico), ma registrato l'8.1.2024.

Peraltro, nessuna proroga è stata prevista per gli acquisti in sede di esecuzione forzata, in presenza di decreto di aggiudicazione emesso nel 2023.

Riconoscimento di un credito d'imposta per i contratti definitivi stipulati tra gennaio e febbraio 2024

Dovendo "rimediare" alla tardività della proroga (la L. 18/2024 è stata pubblicata in *G.U.* il 28.2.2024), l'[art. 3](#) co. 12-*quaterdecies* del DL 215/2023 convertito ha riconosciuto un credito d'imposta a favore di coloro che, pur soddisfacendo tutte le condizioni per accedere all'agevolazione prima casa *under 36* (comprese la registrazione del preliminare entro il 31.12.2023), abbiano stipulato i contratti definitivi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione (ossia tra l'1.1.2024 e il 29.2.2024), corrispondendo (in quanto ignari dell'imminente proroga del beneficio) le imposte agevolate ordinarie di cui alla Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Il credito d'imposta dev'essere utilizzato nel 2025, con le stesse modalità di cui al co. 7 dell'[art. 64](#) del DL 73/2021.

Chiarimenti sulle voci incluse nel credito d'imposta

La circ. Agenzia delle Entrate n. [14/2024](#) specifica che il credito d'imposta di cui all'[art. 3](#) co. 12-*quaterdecies* del DL 215/2023:

- include le imposte di registro, ipotecaria e catastale, comprese le imposte proporzionali che sono state

versate su caparre o acconti al preliminare nel 2023, l'IVA e l'imposta sostitutiva mutui di cui all'[art. 15](#) e ss. del DPR 601/73;

- non riguarda né l'imposta di registro fissa pagata sul preliminare registrato nel 2023, né l'imposta di registro fissa sugli acconti imponibili ad IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2021, § 2.1).

Necessità dell'atto notarile integrativo per l'utilizzo del credito d'imposta

L'Amministrazione finanziaria afferma, altresì, che il credito d'imposta di cui all'[art. 3](#) co. 12-*quaterdecies* del DL [215/2023](#) non spetta agli acquirenti in via automatica, ma necessita di una dichiarazione da rendere al notaio con atto integrativo, in cui il contribuente manifesti la volontà di accedere al beneficio *under 36* e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti di legge.

L'atto notarile integrativo:

- può essere stipulato anche dopo il 31.12.2024, purché prima della scadenza del termine di utilizzo del credito d'imposta (31.12.2025);

- va esente da imposta di registro, in quanto finalizzato ad applicare i benefici fiscali di cui all'[art. 64](#) co. 6 e ss. del DL 73/2021;

- deve contenere la dichiarazione di essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, presentando apposita DSU.

Chiarimenti sui requisiti anagrafici e reddituali per fruire dell'agevolazione

La circ. n. 14/2024 chiarisce che:

- il requisito anagrafico va verificato rispetto al definitivo e, quindi, implica che l'acquirente non abbia compiuto 36 anni nel 2024;

- ai fini del requisito reddituale (ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui), l'attestazione può anche essere successiva alla data del rogito stipulato nel 2024, purché risulti in corso di validità nel 2024 e riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla stipula dell'atto.

art. 3 co. 12 quaterdecies DL 30.12.2023 n. 215

art. 3 co. 12 terdecies DL 30.12.2023 n. 215

art. 64 co. 6 DL 25.5.2021 n. 73

Circolare Agenzia Entrate 18.6.2024 n. 14

Il Quotidiano del Commercialista del 19.6.2024 - "Necessario l'atto integrativo per il bonus prima casa under 36 prorogato" - Mauro - Novella

Il Sole - 24 Ore del 19.6.2024, p. 42 - "Bonus prima casa under 36, recupero tramite credito" - Latour -

Parente Italia Oggi del 19.6.2024, p. 35 - "Prima casa under 36, bonus XL" - Poggiani

Scheda n. 235.23 in Agg. 4/2024 - "Agevolazioni prima casa per i giovani - Estensione al 2024" -

Mauro Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa - Prima casa under 36" - Mauro A.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 17.6.2024 N. 267777

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - MODELLO 730 - 730/2024 - Controlli preventivi sui modelli 730/2024 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza

L'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 21.11.2014 n. 175 stabilisce che l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:

presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;

- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che determinano un rimborso in capo al contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato i criteri che erano già stati approvati in relazione ai modelli 730 degli scorsi anni.

Criteri per determinare gli elementi di incoerenza

Per identificare i suddetti elementi di incoerenza, viene stabilito che occorre individuare:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;

- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Svolgimento dell'attività di controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2024 è stato incluso nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato), mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

Modelli 730/2024 con l'INPS quale sostituto d'imposta

A partire dai modelli 730/2020, per effetto delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2019 n. 890659 al precedente provv. 12.3.2019 n. 58168, è stata disposta l'estensione all'INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d'imposta, anche quando il modello 730 sia stato presentato ad un CAF o professionista abilitato; in precedenza, infatti, in tali casi l'INPS riceveva i modelli 730-4 mediante l'utilizzo dei propri canali telematici.

A fini dei controlli preventivi, pertanto, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.